

Codice A1906A

D.D. 8 settembre 2025, n. 360

**L.r. 23/2016 - Istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 98 del 07/03/2017 prorogata con DD 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 relativa al progetto "Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi - Progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) cod. M1620A.**



**ATTO DD 360/A1906A/2025**

**DEL 08/09/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.r. 23/2016 – Istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 98 del 07/03/2017 prorogata con DD 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 relativa al progetto “Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi – Progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) cod. M1620A.

premesso che:

con nota prot. 7604 del 26.6.2025 l'ing. Giuseppe Irace in qualità di Direttore del Consorzio COCIV ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 98 del 07/03/2017, con cui la Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere – autorizzava il subentro del Consorzio COCIV nel progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole;

tale provvedimento autorizzava il subentro del Consorzio COCIV nel progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole (in virtù della Determinazione n. 44 del 31/10/2012 del Comune di Pozzolo Formigaro) mediante l'impiego di terre di scavo del Terzo Valico, mentre la fase estrattiva era già stata completata;

con successiva Determinazione n. 468 del 28/09/2017 la Regione Piemonte concedeva a COCIV la proroga dei termini dell'autorizzazione per il recupero ambientale di due anni e sei mesi, fissando la scadenza al 18 marzo 2020;

successivamente, l'efficacia della citata autorizzazione di cava n. 468 del 28/09/2017 è stata prorogata ex lege dai Decreti relativi allo stato di emergenza pandemica da COVID-19, fino al 29 giugno 2022, ovvero fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello Stato di emergenza;

con ulteriore D.D. n. 253/A1906/2022 del 27/07/2022 la Regione Piemonte ha autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione con scadenza al 29/06/2024;

con D.D. 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 è stata rilasciata la proroga dei termini autorizzativi di cui alla Determinazione n. 253/2022 del 21.7.2022, per anni 1 (uno) con scadenza al 29 giugno 2025 oltre ad ad anni 1 (uno) per il recupero agricolo e anni 3 (tre) per i filari di siepi arboree lineari, durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie;

alla luce di quanto sopra viene richiesto il rinnovo di anni 1 (uno) dell'autorizzazione di cava precisando che non sono previste modifiche al progetto di recupero autorizzato in ultimo con D.D. n. 253 del 27/07/2022 della Regione Piemonte;

con nota prot. 8070 del 7.7.2025 questo Settore ha provveduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento ex l. 241/1990 e alla convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto, richiedendo di acquisire le istruttorie tecniche e i contributi necessari ai fini del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto;

preso atto che:

la presente istanza di rinnovo autorizzativo non prevede modifiche al progetto di recupero autorizzato in ultimo con D.D. n. 253 del 27/07/2022 della Regione Piemonte;

la durata complessiva delle attività, per le quali si chiede il rinnovo dell'autorizzazione, è pari ad anni 1 (uno) a far data dal termine di cui alla D.D. 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 ovvero al 29.6.2025;

l'intervento ricade nel territorio del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) su terreni individuati al NCT alla Sez. B Bettole, Foglio 2 mappali: 4, 5, 6, 17, 18, 104, 70, 69, 21, 20 e 22;

la parte nord del sito di cava era stata ripristinata prima del subingresso di COCIV, ovvero nell'ambito del recupero parzialmente attuato dal soggetto titolare della Determinazione n. 44 del 31/10/2012. L'attività di COCIV riguarda quindi il completamento - in continuità a quanto previsto dalla predetta determinazione - del ripristino morfologico nella parte di cava attualmente in corso di riqualificazione e oggetto del subingresso di COCIV (Determinazione n.98 del 07/03/2017 e Determinazione n. 468 del 28/09/2017 della Regione Piemonte);

il progetto originario di estrazione, antecedente alla succitata Determinazione n. 44 del 31/10/2012, coinvolgeva una superficie di escavazione di circa 10,3 ha, e prevedeva un rimodellamento morfologico con quote inferiori al piano campagna originario;

successivamente, con la predetta Determinazione n. 44 del 31/10/2012 veniva autorizzato il vigente progetto di recupero ambientale che intende ripristinare l'assetto planoaltimetrico più coerente con il piano campagna preesistente. L'obiettivo del progetto di recupero autorizzato è quindi quello di ripristinare l'originario uso agricolo contestualizzandolo all'intorno e permettere il corretto reinserimento paesaggistico, ambientale del sito;

il progetto di recupero morfologico autorizzato con Determinazione n. 44 del 31/10/2012 del Comune di Pozzolo prevedeva il conferimento di circa m3 191.000 di terre e rocce di scavo. Al momento del subentro del Consorzio COCIV l'attività di estrazione del sito risultava cessata e risultavano conferiti circa 30.000 m3 di materiale da scavo di provenienza esterna. Quindi la disponibilità residua per il conferimento delle terre di scavo del Terzo Valico era di circa 161.000 m3. Ad oggi sono stati sostanzialmente ultimati i conferimenti dei sottoprodotti di scavo del Terzo Valico, e le attività residuali riguardano la sistemazione superficiale, a meno di quantità residuali da conferire su parti che dovessero eventualmente risultare deficitarie in fase di livellamento finale del materiale. Al termine dei lavori di ripristino morfologico e ambientale, come progettualmente previsto, sarà ricostruito integralmente il piano campagna originario, ante operazioni estrattive, verrà colmato il dislivello con le superfici agricole circostanti e, conseguentemente, impedita la formazione di tare (aree marginali non produttive) favorendo il completo reinserimento e riuso agricolo del sito;

le attività residuali in cava riguardano quindi la sistemazione e il livellamento del materiale di scavo conferito oltre ai lavori di recupero ambientale. Nello specifico e come riportato nella documentazione progettuale, dette attività consistono in:

- sistemazione del materiale conferito, con relativa formazione del substrato superficiale di circa 35 cm di terre e rocce da scavo di idonea permeabilità, amianto assente;
- risultano da abbancare ancora circa 3.000 m3 di terre e rocce da scavo, da eseguirsi al termine delle operazioni di livellamento del materiale presente in situ, ovvero quando sulle porzioni che

dovessero risultare ancora deficitarie. In tal senso risulta invariato lo stato già descritto in occasione dell'ultimo rinnovo del 2022;

- distribuzione di terreno vegetale precedentemente rimosso ed accantonato in situ, integrato con il coltivo di provenienza esterna, al fine di raggiungere uno spessore costante di 65 cm, come prescritto dagli atti autorizzativi (Determinazione n. 98 del 07/03/2017), per una volumetria complessiva di circa 53.000 m<sup>3</sup>. Attualmente, rispetto alla situazione del precedente rinnovo, sono stati conferiti in sito circa 2137 mc di terreno vegetale;
- modellazione superficiale del terreno, per permettere la formazione di un unico piano la cui configurazione finale vedrà un campo ad uso agricolo (operazioni di preparazione del terreno quali l'aratura, la fresatura o erpicatura, il livellamento);
- miglioramento del terreno con una concimazione organica di fondo per ripristinare le proprietà biologiche del substrato rimasto inattivo per parecchio tempo;
- formazione di siepi arboree lineari a sud (come dettato dalla prescrizione 7.7 della Determinazione n. 98 del 07/03/2017 che riprende l'autorizzazione paesaggistica n.19/2012 e n. 05/2018 del comune di Pozzolo Formigaro) per uno sviluppo di circa 231 m, per un totale di alberi da mettere a dimora pari a 31;
- formazione di cortina arborea doppia lungo il lato est (come dettato dalla prescrizione 7.7 della Determinazione n. 98 del 07/03/2017 che riprende l'autorizzazione paesaggistica n.19/2012 e n. 05/2018 del comune di Pozzolo Formigaro) per uno sviluppo lineare complessivo della cortina doppia di circa m 624 circa (due file di 312 m ciascuna) per un totale di alberi da mettere a dimora pari a 106;
- inerbimento della superficie interessata dalla cortina arborea (circa 3550 m<sup>2</sup>);
- preparazione del terreno al riuso agricolo e all'impianto dei filari (come richiesto dalla prescrizione 7.9 della Determinazione n. 98 del 7/03/2017), mediante rippatura profonda a 50 cm, una concimazione di fondo con stallatico maturo (quantità di q.li 400-500/ha) e aratura leggera fino alla profondità di 30 cm (lavorazione a due strati) per una superficie complessiva di circa 78.000 m<sup>2</sup> per il riuso agricolo e 3.550 m<sup>2</sup> per la doppia cortina arborea ad est;
- ripristino delle colture agricole;

preso inoltre atto:

- che in data 31 luglio 2025, di cui al verbale redatto in pari data, è stato effettuato un sopralluogo istruttorio presso il sito in oggetto finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi; in particolare è stato evidenziato:

- risulta ancora da conferire una quantità residuale di sottoprodotto per la definizione dei piani;
- sono iniziate le attività finalizzate alla stesa del materiale sterile e terreno agrario di copertura, attuate a seguito del livellamento del sottoprodotto conferito sulla parte nord della cava;
- non risultano lavorazioni in atto e presenza di mezzi d'opera;
- non sono ancora iniziate le attività relative alle opere a verde.

- dei pareri favorevoli senza prescrizioni di ARPA Piemonte e della Provincia di Alessandria;

- del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 1 agosto 2025, con cui è stato espresso parere favorevole al rinnovo del progetto in esame;

- i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1\_pareri;

- che con nota del 11 giugno 2025 l'istante ha richiesto al locatore dei terreni l'estensione della durata del contratto in essere sino al 30.06.2029 in forza dell'art. 3.2. dell'originario contratto n. 6400017383 del 15.09.2016, firmato per accettazione dal contraente;

- che l'importo della garanzia finanziaria esistente ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, pari a euro 370.310,00 (euro trecentosettantamilatrecentodieci/00) risulta adeguata a copertura degli interventi residuali di recupero ambientale, fatta salva l'estensione di validità della stessa al periodo di scadenza del presente provvedimento;

- che l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

considerato che:

- il sito di Bettole di Pozzolo Formigaro (COD. M1620A) è una cava a fossa, attualmente oggetto di riqualificazione morfologica e ambientale mediante l'impiego di terre di scavo provenienti dai lavori del Terzo Valico. Al fine di portare a compimento il recupero della cava, si rende necessaria il rinnovo della relativa autorizzazione (ai sensi della L.R. 23/2016) per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 29/06/2025 – quale attuale scadenza accordata in seguito alla proroga rilasciata con DD 12/A1906A/2025 del 20/01/2025.

- l'obiettivo del progetto di recupero autorizzato è quello di ripristinare l'originario uso agricolo contestualizzandolo all'intorno e permettere il corretto reinserimento paesaggistico e ambientale del sito. Al termine dei lavori sarà ricostruito integralmente il piano campagna originario, ante operazioni estrattive, verrà colmato il dislivello con le superfici agricole circostanti e, conseguentemente, impedita la formazione di tare (aree marginali non produttive) favorendo il completo reinserimento paesaggistico e ambientale ed il riuso agricolo del sito;

- in merito al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 – Parte III. Legge Regionale 1 Dicembre 2008 n. 32-Legge Regionale n. 3 del 27 Gennaio 2009 il Comune di Pozzolo Formigaro, a seguito di istanza in data 6.9.2024 presentata da COCIV ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 09/2024 con scadenza 24.11.2029, trasmessa agli atti con nota 430 del 16/01/2025 per cui non risulta necessario provvedere ad ulteriore autorizzazione;

- che l'importo della garanzia finanziaria esistente ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, pari a euro 370.310,00 (euro trecentosettantamila duecentodieci/00) risulta adeguata a copertura degli interventi residuali di recupero ambientale, fatta salva l'estensione di validità della stessa al periodo di scadenza del presente provvedimento;

- l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";

tutto ciò premesso:

- si è ritenuto di accogliere l'istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 98 del 07/03/2017, con cui la Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere – autorizzava il subentro del Consorzio COCIV nel progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole, prorogata in ultimo con D.D. 12/A1906A/2025 del 20.1.2025 fino alla scadenza del 29.6.2025 per anni 1 (uno) dell'autorizzazione di cava precisando che non sono previste modifiche al progetto di recupero autorizzato in ultimo con D.D. n. 253 del 27/07/2022 della Regione Piemonte;

- è concessa al Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi n. 40 – 16152 Genova P.IVA C.F. 03299440101 l'autorizzazione al rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 98 del 07/03/2017 già oggetto di proroga con D.D. 12/A1906A/2025 del 20/01/2025, per anni 1 (uno) e scadenza al 29 giugno 2026 oltre ad anni 3 (tre) durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale per il sito in

località Bettole nel comune di Pozzolo Formigaro (AL), come da istanza avanzata dal Consorzio COCIV, per le opere di rimodellamento morfologico e recupero ambientale, sui mappali sopra indicati considerando esclusivamente il proseguimento delle attività di recupero morfologico e ambientale autorizzato, mantenendo inalterate le modalità d'esercizio previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, escludendo qualsiasi attività di coltivazione mineraria;

- le aree interessate dall'attività in progetto sono individuate nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL) in zona limitrofa all'abitato della località di Bettole, catastalmente censite alla Sez. B Bettole, Foglio 2 mappali: 4, 5, 6, 17, 18, 104, 70, 69, 21, 20 e 22;

- la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, attualmente pari a euro 370.310,00 (euro trecentosettantamilatrecentodieci/00) risulta adeguata a copertura degli interventi residuali di recupero ambientale, dovrà essere estesa al periodo di validità della stessa al periodo di scadenza del presente provvedimento;

- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi citati in premessa;

- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione ed in quelle di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

per quanto sopra esposto si ritiene:

- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata al Consorzio COCIV sede legale in Via Renata Bianchi n. 40 – 16152 Genova P.IVA C.F. 03299440101;

- di stabilire che l'aggiornamento della fideiussione trasmessa con nota Prot. 6617 del 03/06/2025, Appendice n. 696191096 - Polizza n. 60861502 pari a euro 370.310,00 (euro trecentosettantamilatrecentodieci/00) risulta adeguato a copertura degli interventi residuali di recupero ambientale, fatta salva l'estensione del periodo di validità della stessa alla scadenza del presente provvedimento;

tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- vista la D.D. 253/A1906A/2022 del 21/07/2022 -L.r. 23/2016 - Istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/2016 relativa al progetto "Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi. Progetto di rinnovo del solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) cod. M1620A con cui è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 98 del 07/03/2017 al 29 giugno 2024;
- vista la D.D. 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 con cui è stata rilasciata la proroga dei termini autorizzativi di cui alla Determinazione n. 253/2022 del 21.7.2022, per 1 (uno) anno con scadenza al 29 giugno 2025 oltre ad anni 1 (uno) per il recupero agricolo e anni 3 (tre) per i filari di siepi arboree lineari, durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie;

## **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

- di concedere, al Consorzio COCIV sede legale in Via Renata Bianchi n. 40 – 16152 Genova P.IVA C.F. 03299440101 il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 98 del 07/03/2017, relativa al progetto "Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi. Progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) cod. M1620A, in ultimo prorogata con D.D. 12/A1906A/2025 del 20/01/2025 per 1 (uno) anni con scadenza al 29 giugno 2026 oltre ad anni 3 (tre) durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale per il sito in località Bettole nel comune di Pozzolo Formigaro (AL), per la realizzazione delle attività di rimodellamento morfologico e recupero ambientale nel territorio del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) su terreni individuati al NCT alla Sez. B Bettole, Foglio 2 mappali: 4, 5, 6, 17, 18, 104, 70, 69, 21, 20 e 22;
- di richiamare le prescrizioni espresse nei precedenti atti autorizzativi citati in premessa;
- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata al Consorzio COCIV sede legale in Via Renata Bianchi n. 40 – 16152 Genova P.IVA C.F. 03299440101;
- di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui al punto precedente attualmente pari a euro 370.310,00 (euro trecentosettantamilatrecentodieci/00) risulta adeguata a copertura degli interventi residuali di recupero ambientale, fatta salva l'estensione del periodo di validità della stessa alla scadenza del presente provvedimento;
- l'adeguamento della polizza fideiussoria in essere deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione ed in quelle di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;
- la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Pozzolo Formigaro (AL) e alla Provincia di Alessandria;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013;  
- si allegano i documenti riportati a seguire che sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: Allegato1\_pareri.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1\_pareri.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento





**Comune di Pozzolo Formigaro**  
*Provincia di Alessandria*

**UFFICIO TECNICO**



**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 09/2024**



**OGGETTO: Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 – Parte III. Legge Regionale 1 Dicembre 2008 n. 32. Legge Regionale n. 3 del 27 Gennaio 2009. Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo. Prat. N. 116/24 prot.7880**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO che il territorio del Comune di Pozzolo Formigaro è in parte assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. parte terza, istituito con Decreto Ministeriale del 08 Giugno 1973;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali, ambientali e del paesaggio, attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici alla Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla parte terza del medesimo codice;

PREMESSO che la L.R. 20/1989 stabilisce le procedure e le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

VISTA la L.R. 32/2008 e s.m.i. provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002 n. 137), che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3 della stessa Legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

VISTA la Delibera G.C. n. 85 del 11/07/2024 con la quale viene nominata la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi degli Artt. 4 L.R. 32/2008 e 2 del Regolamento Comunale e viene individuato, in qualità di Responsabile del Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, il Geom. Alessandro Nardin ;

VISTA la presa d'atto DD 715/A1607C/2024 con la quale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha verificato che il Comune di Pozzolo Formigaro ha assolto alle condizioni richieste dal Codice e dalla Legge Regionale 1° Dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, e che la stessa è stata pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito ufficiale della Regione ;

VISTA l'istanza pervenuta in data 06/09/2024 prot. 7880 da parte di Consorzio COCIV, con sede a Genova, Via Renata Bianchi n. 40, c.f. 03299440101, nella persona del Legale Rappresentante, relativamente all'intervento di completamento del recupero ambientale da eseguirsi presso la cava in Località Bettole, a Pozzolo Formigaro;

VISTO il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio riunitasi in seduta il 19/09/2024 la quale ha confermato le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 05/2018 del 10/05/2018;

CONSIDERATO l'avvenuto invio della pratica presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte per il parere di competenza, presso i cui uffici risulta pervenuta in data 23/09/2024;

VISTA la decorrenza dei termini di cui all'art. 146 c. 9 del Decreto legislativo 42/2004 riguardo ai trascorsi 60 gg. dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che lo stesso abbia espresso parere in merito, e pertanto l'Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione paesaggistica;

EVIDENZIATO che la difformità anche parziale alla presente Autorizzazione Paesaggistica e/o la mancata ottemperanza alle prescrizioni in essa contenute, saranno perseguibili ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

### **AUTORIZZA**

Consorzio COCIV, con sede a Genova, Via Renata Bianchi n. 40, c.f. 03299440101, nella persona del Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 l'esecuzione dell'intervento indicato in premessa, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, e secondo le prescrizioni tecniche sopra riportate che si intendono qui integralmente recepite.

La presente Autorizzazione Paesaggistica sarà inviata alla Soprintendenza ed agli Uffici competenti della Regione Piemonte.

Il termine di validità della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. , si espleta in cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di validità dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.

Pozzolo Formigaro, 25/11/2024

Acquisito agli atti identificativo n. 01230902597418 di n. 1 marca da bollo da € 16,00

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Per l'Autorizzazione Paesaggistica**  
**(Geom. Alessandro Nardin)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
Ai sensi art. 21 del D.Lgs. 82/2005



# Provincia di Alessandria

**DIREZIONE AMBIENTE**  
*Servizio Tutela del Suolo e attività estrattive*

Alessandria, 25.07.2025  
n. p. g. 41099

*trasmessa per posta elettronica certificata*

Alla Regione Piemonte  
Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
[attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: Istanza di rinnovo, ai sensi della L. R. n. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione D n. 98 del 07.03.2017 prorogata con DD 12/A1906A/2025 del 20.01.2025 relativa al progetto "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Progetto di solo recupero morfologico e ambientale del sito di località Bettole del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) cod. M1620A.

**Parere di competenza**

Con nota acquisita al ns. protocollo n. 37214 del 07.07.2025 la Regione Piemonte comunicava l'avvio del procedimento autorizzatorio relativo il rinnovo della cava, meglio specificata in oggetto, ai sensi della L. R. n. 23/2016 e convocava la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90 e della L.R. n. 23/2016 per il giorno 01.08.2025 al fine di effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto.

Trattasi di istanza di rinnovo dell'autorizzazione relativa al progetto di riqualificazione morfologica e ambientale del sito di cava in località Bettole nel comune di Pozzolo Formigaro (AL), Pos. M1620A, esercita dal Consorzio COCIV. Il rinnovo viene richiesto per la durata di 1 (un) anno a far data dalla scadenza del 29.06.2025 fissata dalla vigente autorizzazione al fine di completare il progetto il cui obiettivo è il rimodellamento morfologico con quota pari al piano campagna originario favorendone l'uso agricolo. Durante tale periodo si prevede di terminare le operazioni di abbancamento di terre e rocce da scavo, il cui volume residuo ammonta a circa 3.000 m<sup>3</sup> (che avverranno esclusivamente alla fine delle operazioni di livellamento del materiale presente in situ in caso di porzioni che dovessero risultare ancora deficitarie), la stesura di uno spessore di terreno vegetale di 65 cm per una volumetria complessiva di circa 53.000 m<sup>3</sup> (di cui una parte presente in situ ed una parte di provenienza esterna) e di provvedere all'impianto di siepi e cortine arboree.

Preso atto che, da quanto si evince della documentazione tecnica presentata, trattasi di completamento degli interventi di recupero ambientale della cava in oggetto da ultimo autorizzata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 12/A1906A/2025 del 20.01.2025; considerato che i lavori di escavazione sono da tempo terminati e che restano invariate le volumetrie di ritombamento del vuoto di cava, le geometrie del progetto e la destinazione finale, agricola, del sito, non differendo rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la Determinazione Dirigenziale Regionale su citata;

per tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione alle medesime condizioni del titolo attuale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TUTELA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Dott. Paolo Bobbio

*(il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)*



Firmato digitalmente da:

**BOBBIO PAOLO**

Firmato il 25/07/2025 12:43

**Seriale Certificato: 1972014**

Valido dal 30/11/2022 al 30/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA